

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1737

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1989, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 2475)*

**presentato dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

**e dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(GALLONI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

**col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

**col Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

**e col Ministro per la Funzione Pubblica**

(SANTUZ)

*e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 530, 1728 e 3226)*

**d'iniziativa dei deputati COLONI, AGRUSTI, BERTOLI, TESINI, CASATI, REBULLA e BIANCHINI (530); BORDON, GELLI, GASPAROTTO, STRUMENDO, SOAVE, FACHIN SCHIAVI e FASCOLAT (1728); CAMBER (3226)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
4 maggio 1989*

**Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Definizione)*

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge.

2. L'ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile che esercita nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Al personale dipendente dall'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferme restando, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

## Art. 2.

*(Funzioni)*

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale ha il compito di svolgere, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare:

a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

c) studi e ricerche rivolti alla conoscenza dell'ambiente marino, della sua dinamica e delle sue interazioni con l'atmosfera e con la litosfera;

d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonché all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;

e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

f) attività applicativa nei campi di sua competenza.

2. L'Osservatorio geofisico sperimentale inoltre:

a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico.

3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Osservatorio geofisico sperimentale, deliberata dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 1, lettera f), dell'articolo 9, al Centro sismologico di Udine è assegnato il compito di svolgere, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'Osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica.

## Art. 3.

*(Forme di intervento)*

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 2:

a) può stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;

b) può stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e può mettere a disposizione delle industrie stesse, competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

c) può promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti, previo parere dell'amministrazione vigilante.

2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle società di cui al comma 1, lettera c), può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonché di competenze, anche in deroga all'articolo 2342, terzo comma, del codice civile.

## Art. 4.

*(Programma triennale)*

1. Su proposta dell'Osservatorio geofisico sperimentale il Ministro vigilante approva il programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro vigilante riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma.

Art. 5.

*(Organi)*

1. Sono organi dell'ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il comitato scientifico.

Art. 6.

*(Presidente)*

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

2. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978, nonché con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

Art. 7.

*(Funzioni del presidente)*

1. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- d) presenta al Ministro vigilante il bilancio preventivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno

precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. Il presidente può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio delle proprie funzioni al vice presidente.

#### Art. 8.

##### *(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

- a) dal presidente dell'ente, che lo presiede;
- b) da quattro membri, dei quali due esperti di gestione aziendale e due esperti di tecnica industriale, scelti dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) da due membri scelti dal Ministro vigilante tra i professori ordinari di discipline geofisiche e geologiche delle Università di Trieste e di Udine.

2. Su delibera del consiglio di amministrazione potranno essere chiamati a far parte del consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a due, degli enti pubblici che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro vigilante, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Il consiglio di amministrazione elegge annualmente nel proprio seno il vice presidente, il quale, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno quattro membri del consiglio stesso.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il presidente o chi ne fa le veci, e le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 9.

*(Funzioni del consiglio  
di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione:

a) approva i programmi triennali di attività ed i piani annuali dell'ente, da trasmettere al Ministro vigilante, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

c) delibera sugli affari contemplati all'articolo 3;

d) delibera la dotazione organica dei posti di dirigente e le relative funzioni, nonché la dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali, nell'ambito delle quali sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti nei quali è collocato il personale in servizio di ruolo;

e) delibera il regolamento del personale che disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93;

f) delibera l'organizzazione funzionale dell'ente e prevede le forme dell'autonomia finanziaria e contabile delle singole articolazioni scientifiche e di servizio;

g) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1, non sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante.

4. Le delibere di cui ai punti *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1 sono approvate dal Ministro vigilante, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

5. Per quanto concerne le procedure di approvazione delle delibere da parte del Ministro vigilante, si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli enti pubblici di ricerca.

#### Art. 10.

##### *(Collegio dei revisori)*

1. Il controllo sulla gestione dell'Osservatorio geofisico sperimentale è demandato al collegio dei revisori composto da:

*a)* un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

*b)* un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro;

*c)* un revisore effettivo designato dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa.

2. Il collegio, nominato con decreto del Ministro vigilante, è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti e dura in carica tre anni, salvo riconferma.

3. Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

4. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

#### Art. 11.

##### *(Comitato scientifico)*

1. Presso l'Osservatorio geofisico sperimentale è costituito il comitato scientifico che, oltre ad esprimere parere obbligatorio sul



programma di cui all'articolo 4, può essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attività dell'ente e può formulare proposte e raccomandazioni.

2. Il comitato scientifico è nominato con delibera del consiglio di amministrazione assunta a maggioranza dei suoi componenti all'atto dell'insediamento, o successivamente per le eventuali sostituzioni. Esso comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia applicata, ingegneria, oceanografia e materie affini. Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'Osservatorio.

3. I membri del comitato scientifico possono essere confermati.

4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualità di segretario.

5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell'Osservatorio.

#### Art. 12.

##### *(Emolumenti)*

1. Con decreto del Ministro vigilante di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori e del comitato scientifico, ivi compresi gli esperti invitati a partecipare alle riunioni ai sensi dell'articolo 11.

2. Ai due componenti del comitato scientifico dipendenti dall'Osservatorio geofisico sperimentale non spettano emolumenti.

#### Art. 13.

##### *(Direttore generale)*

1. Il direttore generale dell'Osservatorio geofisico sperimentale è assunto con contratto

a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Ai fini del trattamento economico si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le funzioni, i compiti e le prerogative del direttore generale sono fissati nel regolamento di organizzazione dell'ente.

Art. 14.

*(Personale a contratto)*

1. All'Osservatorio geofisico sperimentale si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per il caso di assunzione di personale a contratto e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Il personale assunto in base all'ordinanza del Commissario del Governo in Friuli n. 94 del 27 ottobre 1976, in servizio presso l'Osservatorio geofisico sperimentale al 30 giugno 1988 e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente all'attività prevista dal contratto di assunzione, conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

Art. 15.

*(Esercizio finanziario)*

1. L'esercizio finanziario dell'Osservatorio geofisico sperimentale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui esso si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa della prevista attività, delle entrate e delle spese, nonché dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

3. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui esso si riferisce e, corredato dalla relazione del presidente, illustrativa dell'attività svolta ed esplicativa della posizione contabile

della gestione, nonchè dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso, entro dieci giorni, al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

4. Le variazioni al bilancio preventivo, corredate dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono parimenti inviate al Ministro vigilante per l'approvazione e al Ministro del tesoro per conoscenza.

5. L'Osservatorio geofisico sperimentale, in materia di amministrazione e contabilità, è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

#### Art. 16.

##### *(Copertura)*

1. L'Osservatorio geofisico sperimentale provvede all'assolvimento dei suoi compiti con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, stabilito in lire 15 milioni dall'articolo 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato a lire 4.000 milioni per l'anno 1989 ed a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991. A decorrere dall'anno 1992, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 4.000 milioni per l'anno 1989 ed a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando per 4.000 milioni l'apposito accantonamento di cui alla voce «Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste» per gli anni 1989-1991 e per 1.000 milioni l'accantonamento di cui alla voce «Reintegro del Fondo per la protezione civile» per gli anni 1990-1991.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.